

Alessio Carosi

**LETT. B): EFFICACIA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
DEL DECRETO PRESIDENZIALE DI
RICONOSCIMENTO ED
ESECUZIONE DEL LODO ESTERO**

Estratto

AUTORI VARI

III. - Lett. b): *efficacia immediatamente esecutiva del decreto presidenziale di riconoscimento ed esecuzione del lodo estero.*

ALESSIO CAROSI *

La legge 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021, n. 292, ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021, pone, all'art. 1, comma 15, lett. b), tra i principi e i criteri direttivi emanati dal legislatore delegato in vista del complessivo riassetto del processo civile, con particolare riferimento alle modifiche da apportare alla disciplina dell'arbitrato, quello di « prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna ».

Il Parlamento, dunque, ha individuato anche il procedimento di delibazione del lodo estero tra gli aspetti della disciplina dell'arbitrato sui quali il Governo è chiamato ad intervenire, seppur nell'ambito di una delega dai confini che appaiono assai stretti e dal contenuto sostanzialmente *self-executing*, poiché limitati al solo regime del decreto di *exequatur* del presidente della corte d'appello adito ai sensi dell'art. 839 c.p.c., di cui il legislatore delegato dovrà prevedere espressamente l'esecutorietà.

L'attuale disciplina del procedimento deliberatorio del lodo estero è organicamente dettata dagli artt. 839 e 840 c.p.c., che compongono ed esauriscono il Capo VII del Titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, che fu introdotto *ex novo* dall'art. 24, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 25. La delibazione del lodo estero aveva seguito, fino a quel momento, lo stesso *iter* segnato per il riconoscimento delle sentenze dei giudici stranieri, in ragione del rinvio espresso dell'art. 800 c.p.c. agli artt. 796 ss. c.p.c. L'art. 800 c.p.c. fu abrogato dall'art. 24, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 25 (coerentemente con quanto dettato dal comma 1), mentre gli artt. 796 ss. c.p.c. sarebbero stati, a loro volta, di lì a poco cancellati per effetto dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

La nuova disciplina del riconoscimento dei lodi stranieri non segnò una novità assoluta nel panorama legislativo nazionale. L'Italia, infatti, aveva già da tempo recepito nell'ordinamento giuridico interno la Con-

* Avvocato in Roma.

COMMENTO AI PRINCIPI IN MATERIA DI ARBITRATO

venzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La legge 5 gennaio 1994, n. 25, con l'introduzione degli artt. 839 e 840 c.p.c. e l'abrogazione dell'art. 800 c.p.c., realizzò proprio il tardivo adeguamento della disciplina codicistica sulla delibazione dei lodi esteri al regime imposto, quanto alle condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione, dalla Convenzione di New York e, segnatamente, dal suo art. III, nella parte in cui è previsto che « *Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles* » (cfr. BRIGUGLIO, in Briguglio-Fazzalari-Marengo, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, sub artt. 839 ss., 268 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, *L'esecutorietà del lodo arbitrale straniero in pendenza di opposizione*, in questa *Rivista*, 349).

Gli artt. 839 e 840 c.p.c. sono la riproduzione pressoché pedissequa dell'art. V della Convenzione di New York. Essi elencano gli stessi motivi d'impedimento all'*exequatur* indicati dalla norma convenzionale, di cui è ribadita anche la distinzione tra quelli rilevabili d'ufficio e quelli deducibili ad eccezione esclusiva della parte.

Ciò che connota la disciplina codicistica è il modello di procedimento delibatorio opzionato dal legislatore italiano. Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo estero (in via di buona approssimazione si può considerare lodo estero quello reso a definizione di un arbitrato avente sede fuori dai confini nazionali: cfr. BRIGUGLIO, in Briguglio-Fazzalari-Marengo, *op. cit.*, 273 ss.; BOVE, *Il riconoscimento del lodo straniero tra Convenzione di New York e codice di procedura civile*, in questa *Rivista*, 2006, 1, 21 ss.) sono affidate ad un procedimento bifasico, a contraddittorio differito ed eventuale, ispirato al modello monitorio che era stato usato dagli artt. 34 ss. della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e modellato sullo schema interno del procedimento di ingiunzione *ex artt.* 633 ss. c.p.c.

La prima fase è regolata dall'art. 839 c.p.c. ed è sostanzialmente riservata all'accertamento dell'insussistenza delle condizioni impeditive dell'*exequatur* apprezzabili ad iniziativa officiosa dell'autorità giurisdizionale adita. Essa è connotata da sommarietà della cognizione per assenza del contraddittorio perché si svolge dinnanzi al presidente della corte d'appello la cui competenza è individuata dal comma primo del-

AUTORI VARI

l'art. 839 c.p.c., su ricorso del soggetto interessato a far valere il lodo estero in Italia, senza la partecipazione della parte contro la quale il lodo è invocato. Essa si conclude, ai sensi del comma 4 dell'art. 839 c.p.c., con il decreto del presidente della corte d'appello, il quale « accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico ».

Il contraddittorio è, per l'appunto, differito e meramente eventuale, poiché è rimandato alla fase di opposizione contro il decreto emanato *inaudita altera parte*. La fase dell'opposizione è regolata dall'art. 840 c.p.c. e si svolge a norma degli artt. 645 ss. c.p.c., in quanto compatibili, mediante citazione a comparire di fronte alla stessa corte d'appello a cui appartiene il presidente adito ai sensi dell'art. 839 c.p.c. L'avvio di questa seconda fase del procedimento deliberatorio del lodo estero è subordinato, dunque, all'iniziativa della parte che ha domandato l'*exequatur*, qualora esso sia stato negato, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, o della parte contro cui il lodo è invocato, se l'*exequatur* è stato concesso, in questo caso entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il legislatore italiano ha scelto di demandare a questa seconda fase l'accertamento della mancanza delle condizioni ostative del riconoscimento deducibili solo ad eccezione della parte, mentre rimane sempre possibile l'apprezzabilità dei due motivi d'impedimento ad accertamento officioso riguardanti la non compromettibilità della materia ai sensi della legge italiana e la contrarietà del lodo all'ordine pubblico. La fase di opposizione si chiude con una sentenza impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.p.c.

L'art. 1, comma 15, lett. b), della legge 26 novembre 2021, n. 206, chiama il legislatore delegato ad intervenire sul regime di efficacia del decreto presidenziale di *exequatur*, di cui dovrebbe essere prevista in modo esplicito l'esecutività.

La materia è assai controversa ed oggetto di un assai ricco, e mai realmente sopitosi, dibattito dottrinale, occasionato dalla scelta dei *conditores* del 1994 di non esplicitare se il decreto presidenziale sia idoneo a conferire l'immediata esecutorietà al lodo estero o se, invece, per tale esecutorietà vada attesa la sentenza che, definendo il giudizio di opposizione *ex art. 840 c.p.c.*, lo confermi in tutto o in parte o il decorso del

COMMENTO AI PRINCIPI IN MATERIA DI ARBITRATO

termine *ex art.* 840, comma 2, c.p.c. senza che l'opposizione stessa sia stata avanzata.

L'art. 839, comma 4, c.p.c., come detto, non fornisce indicazioni al riguardo.

Due opposti, ed altrettanto autorevolissimi, orientamenti si sono confrontati sul punto (cfr. per un *excursus* del dibattito e degli argomenti a supporto delle tesi formatesi nel suo ambito CAROSI, *In tema di efficacia del lodo estero riconosciuto in pendenza di opposizione: in favore di una ragionevole (ma non ancora automatica) provvisoria esecutorietà*, in questa *Rivista*, 2020, 1, 97 ss.).

Un primo orientamento ha negato che il decreto presidenziale di *exequatur* sia idoneo a munire il lodo estero di immediata efficacia esecutiva, di guisa che la pendenza del termine per l'opposizione *ex art.* 840 c.p.c. avrebbe efficacia sospensiva di siffatta efficacia, la quale conseguirebbe o alla sentenza della corte d'appello che conferma in tutto o in parte il decreto opposto o all'inutile decorso del termine di cui all'art. 840, comma 1, c.p.c. (cfr. BRIGUGLIO, *op. cit.*, 281 ss.; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Seconda Edizione, Volume Secondo, 2012, Padova, 759-765; SALVANESCHI, *Arbitrato*, in *Commentario del codice di procedura civile*, Chiarloni (a cura di), sub artt. 839 e 840, Bologna, 2014, 986-987 e 1005; BIAVATI, in *Arbitrato*, Carpi (a cura di), sub artt. 839 e 840, 800-801; Bologna, 2001, 800-801). Gli argomenti invocati a sostegno di tale tesi sono stati molteplici e non mi è possibile qui enunciarli, per cui rinvio alla bibliografia appena citata.

Nell'ambito di questo primo orientamento, si è distinta l'opinione di chi, volendo favorire un ragionevole punto di equilibrio tra le diverse esigenze, ha ammesso che il presidente della corte d'appello possa pur sempre dichiarare il decreto di *exequatur* provvisoriamente esecutivo mediante applicazione analogica dell'art. 642, comma 2, c.p.c., qualora il ricorrente lo richieda e provi il grave pregiudizio nel ritardo (cfr. BRIGUGLIO, *op. cit.*, 284).

Un secondo indirizzo, invece, ha postulato l'immediata esecutività del decreto *ex art.* 839, comma 4, c.p.c. (cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 351 ss., la quale supporta la tesi con argomenti in parte ulteriori, come quello fondato sulla abrogata disciplina del procedimento di delibazione delle sentenze giurisdizionali straniere di cui agli artt. 796 ss. c.p.c., nel contesto della quale il termine *efficacia* esprimeva anche l'esecutorietà del provvedimento giurisdizionale straniero; BOVE, *Il rico-*

AUTORI VARI

noscimento del lodo straniero tra Convenzione di New York e codice di procedura civile, op. cit., 34 ss.; LA CHINA, *L'arbitrato, Il sistema, L'esperienza*, IV ed., Milano, 2011, 309; ROVERSI, *Aspetti processuali della disciplina sulla delibazione dei lodi esteri*, in questa *Rivista*, 1999, 1, 164). Il lodo estero riconosciuto, dunque, avrebbe sin da subito attitudine a fondare un processo di esecuzione forzata, pur nella pendenza del termine di cui all'art. 840, comma 1, c.p.c. (il titolo esecutivo sarà, in ogni caso, formato da due documenti, ovverosia dal lodo estero quanto al contenuto, e dal decreto di *exequatur* quanto alla forma; cfr. BRIGUGLIO, *op. cit.*, 283-284). Anche i sostenitori di questa tesi hanno enucleato una varietà di argomenti a suo fondamento.

La stessa difformità di opinioni riscontratasi nella dottrina non si è riproposta in ambito giurisprudenziale. Infatti, le corti d'appello adite ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c. hanno in larghissima maggioranza percorso la tesi dell'effetto sospensivo della pendenza del termine per l'opposizione *ex art.* 840 c.p.c. (cfr. Corte d'Appello di Milano, 12 luglio 1995 e Corte d'Appello di Milano, 9 luglio 1996, entrambe in *Corr. giur.*, 1997, 6, 707 ss., con nota di CONSOLO; Corte d'Appello di Bologna, 27 maggio 1996, in questa *Rivista*, 1997, 2, 345 ss., con nota di ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 347 ss.; Corte d'Appello di Genova, 21 giugno 2006, in *Dir. comm. internaz.*, 2008, 3-4, 683; Corte d'Appello di Milano, 5 dicembre 2006, in *Corr. mer.*, 2007, 6, 705; Corte d'Appello di Genova, 18 dicembre 2019, in questa *Rivista*, 2020, 1, 85 ss., con nota di CAROSI, *op. cit.*, 87 ss. *Contra* Corte d'Appello di Catanzaro, 25 marzo 1996, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1998, 799).

È chiaro come in questo contesto d'incertezza, cagionato dalla scelta del legislatore del 1994 di rimanere silente circa il regime di efficacia del decreto presidenziale di *exequatur*, a fronte di formule lessicali alquanto ambigue, un intervento chiarificatore fosse non solo opportuno, ma proprio necessario (questo aspetto è stato posto in risalto nei vari commenti al sistema deliberatorio del lodo estero introdotto dalla riforma del 1994. Cfr. SALVANESCHI, *op. cit.*, 1007; BOVE, *op. cit.*, 34).

L'art. 1, comma 15, lett. b), della legge delega per il riassetto del processo civile risponde a questa esigenza, attraverso l'elaborazione di un principio e criterio direttivo che sembra essere, limitatamente all'ambito in cui sollecita l'azione del legislatore delegato, *self-executing* e, quindi, insuscettibile di un'interpretazione, seppur sobriamente, *praeter delega*.

COMMENTO AI PRINCIPI IN MATERIA DI ARBITRATO

A me pare che la modifica demandata dal delegante possa essere conseguita mediante un limitato adeguamento dell'art. 839, comma 4, c.p.c. (volendo fare un esercizio, si può ipotizzare una nuova formulazione dell'art. 839, comma 4, c.p.c. tipo (enfaticizzate le possibili variazioni al dettato normativo) che reciti « Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto *esecutivo* l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché (...) »; oppure, « Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'*efficacia esecutiva* del lodo straniero nella Repubblica, salvoché (...) »).

Credo, invece, che si potrebbe fare a meno di accogliere l'espressa menzione al « con contenuto di condanna » del lodo straniero oggetto di delibazione. Ritengo, infatti, che tale ulteriore indicazione avrebbe come unico effetto quello di rendere più complessa, e di più arduo coordinamento, l'opera del legislatore delegato senza un apprezzabile beneficio. L'esplicitazione dell'esecutorietà del decreto *ex art.* 839, comma 4, c.p.c., infatti, mi sembra che abbia di per sé senso e ragion d'essere solo rispetto al lodo estero con contenuto di condanna, mentre andrebbe intesa nella più ampia accezione di efficacia vincolante tra le parti del lodo straniero con contenuto di accertamento o costitutivo (in aderenza alla tradizionale impostazione che ha posto in correlazione condanna ed esecuzione: cfr. FAZZALARI, *Il processo ordinario di cognizione*, 1, Primo grado, 1989, Torino, 284 ss.; ATTARDI, *Diritto processuale civile*, I, Parte generale, 1999, Padova, 427; MANDRIOLI-CARRATA, *Diritto processuale civile*, II, Ventisettesima edizione, 2019, Torino, 308-309; v. Cass. SS.UU. 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Foro it.*, 2010, I, 2082, con nota critica però di IMPAGNATIELLO). Tornando al lodo straniero non mi sembra sia mai stato in discussione che il lodo estero dichiarativo o costitutivo acquisisse in ogni caso efficacia vincolante tra le parti nel territorio italiano sin dal primo momento per effetto del suo riconoscimento in forza del decreto presidenziale di *exequatur* (cfr. SALVANESCHI, *op. cit.*, 1007; sulla necessità di operare un distinguo tra riconoscimento ed efficacia *ex art.* 839 c.p.c. e riconoscimento ed esecuzione *ex art.* 840 c.p.c., anche in relazione al combinato disposto degli artt. 824 *bis* e 825 c.p.c. relativi al lodo domestico e alla disciplina per il riconoscimento delle sentenze straniere *ex artt.* 64 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, v. PUNZI, *op. cit.*, 761).

Il delegante non si è posto il problema dell'inibitoria del decreto presidenziale di *exequatur* contro il quale sia proposta l'opposizione ai

AUTORI VARI

sensi dell'art. 840 c.p.c. Mi pare, tuttavia, che lo scoglio possa essere agevolmente aggirato mediante l'applicazione dell'art. 649 c.p.c., giustificata dal rinvio dell'art. 840, comma 2, c.p.c. agli artt. 645 ss. c.p.c. « in quanto compatibili »: l'art. 649 c.p.c. andrà, dunque, adattato al contesto in cui è calato ed astratto dal riferimento all'art. 642 c.p.c., mentre la sospensione sarà comunque accordata qualora il motivo posto a fondamento dell'opposizione risulti *prima facie* fondato, in ossequio al requisito del *fumus boni iuris*, a cui senz'altro si estende l'indicazione dei « gravi motivi » (cfr. ZUCCONI GALLI FONSECA, *op. cit.*, 357-358). La possibilità di ottenere l'inibitoria *ex art.* 649 c.p.c. del decreto presidenziale di *exequatur* del lodo straniero, ricorrendone i presupposti, mi pare pienamente giustificabile anche alla luce del fatto che, nella pendenza del giudizio di opposizione, devono essere ancora valutate le condizioni ostative al riconoscimento riservate all'eccezione di parte, che l'opponente abbia eventualmente dedotte, fermo il sempre attuale riesame di quelle rilevabili d'ufficio. Annoto — a titolo meramente incidentale, perché esula dall'oggetto del principio e criterio direttivo in commento — che continuo invece a nutrire dubbi a proposito della proponibilità, e correlata ammissibilità, della sospensione *ex art.* 373 c.p.c. della sentenza della corte d'appello che, definendo il giudizio di opposizione *ex art.* 840 c.p.c., abbia dichiarato l'efficacia del lodo estero e avverso la quale sia stato proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 840 c.p.c. (cfr. CAROSI, *È davvero ammissibile l'inibitoria ex art. 373 c.p.c. della sentenza della corte d'appello dichiarativa dell'efficacia del lodo estero avverso la quale sia stato proposto ricorso per cassazione?*, in questa *Rivista*, 2020, 3, 453 ss.).

34

La previsione espressa dell'immediata efficacia esecutiva del decreto presidenziale di *exequatur* del lodo estero priverebbe di rilievo l'interrogativo sulla possibilità di applicazione analogica dell'art. 642 c.p.c. in funzione della esecuzione provvisoria del decreto *ex art.* 839, comma 4, c.p.c., che si è posto, invece, nel vigore dell'attuale disciplina e a cui una parte della dottrina aveva risposto in senso affermativo (su cui cfr. *supra*). Allo stesso modo mi pare venga meno la necessità di un rinvio all'art. 647 c.p.c. poiché dovrebbe essere lo stesso presidente del tribunale a dichiarare esecutivo il decreto di *exequatur* sin dal momento della sua emissione e in calce allo stesso.

Volendo esprimere un primo punto di vista sul principio e criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 15, lett. b), della legge 26 novembre

COMMENTO AI PRINCIPI IN MATERIA DI ARBITRATO

2021, n. 206, riterrei la traccia segnata al legislatore delegato condivisibile sotto un duplice profilo.

Sotto l'aspetto formale, il legislatore si è fatto carico di un non più differibile intervento chiarificatore circa il regime di efficacia del decreto presidenziale di *exequatur* del lodo estero: una direzione doveva essere espressamente intrapresa (indipendentemente da quale fosse) e la legge delega soddisfa questa esigenza.

Sotto l'aspetto sostanziale, la direzione indicata dal delegante mi pare corretta. Il principale argomento richiamato a sostegno della tesi che nega che il decreto *ex art.* 839, comma 4, c.p.c. sia immediatamente esecutivo, infatti, ha perso d'attualità. Il sistema concepito prima dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 per gli Stati contraenti e poi confermato dal Regolamento CE n. 44/2001, il quale si fondava sull'efficacia sospensiva della pendenza del termine per l'opposizione avverso il provvedimento monitorio dichiarativo dell'esecutività della decisione adottata in uno Stato contraente o in uno Stato membro (argomento ricavato *a contrario ex art.* 39, comma 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed *ex art.* 47, comma 3, del Regolamento "Bruxelles I"), è stato soppiantato dal Regolamento UE n. 1215/2012. Infatti, l'art. 39 del Regolamento "Bruxelles I bis" ha sancito il principio dell'automatica esecutività della decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro mediante l'abolizione della previa dichiarazione di esecutività da parte della competente autorità dello Stato richiesto, mentre il controllo deliberatorio risulta ora allocato sul giudice dello Stato di provenienza attraverso l'attestato certificante che la decisione è ivi esecutiva, previsto dall'art. 53 del Regolamento stesso e che il richiedente, ai sensi dell'art. 42, deve fornire, unitamente ad una copia della decisione che permetta di stabilirne l'autenticità, all'autorità incaricata dell'esecuzione. Insomma, riterrei arduo opinare oggi dell'immediata efficacia esecutiva del decreto *ex art.* 839, comma 4, c.p.c. come di un inammissibile trattamento più favorevole di quello assicurato ai provvedimenti giurisdizionali emessi nello spazio giuridico europeo (e prima ancora in uno Stato aderente alla Convenzione di Bruxelles del 1968). Valuterei il rinnovato regime d'efficacia del decreto presidenziale di *exequatur* del lodo estero perfettamente omologabile anche sul versante della Convenzione di New York. Innanzitutto, esso avvicinerebbe la delibazione del lodo straniero alla disciplina del lodo domestico di cui al combinato disposto degli artt. 824 *bis* e 825 c.p.c., così consentendo di superare le pur ragionevoli perples-

AUTORI VARI

sità manifestate da quella parte della dottrina che ritiene la negazione dell'immediata efficacia esecutiva del provvedimento *ex art.* 839, comma 4, c.p.c. in contraddizione con l'art. III, seconda parte, della Convenzione di New York. Per altro verso, l'immediata efficacia esecutiva del decreto presidenziale di delibazione del lodo estero, emanato all'esito di una fase *inaudita altera parte* riservata all'accertamento dei requisiti formali di riconoscibilità e dell'assenza delle sole cause ostative rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York (come ricalcato dagli artt. 839 e 840 c.p.c.), non mi sembra in contrasto con il testo convenzionale, ma è coerente con lo spirito che vi è sotteso. Infatti, se è vero che l'art. V della Convenzione di New York pare improntato ad un procedimento di delibazione in cui tutti i motivi impeditivi del riconoscimento (sia quelli rilevabili d'ufficio sia quelli riservati all'eccezione della parte) siano valutati in un unico contesto e nel contraddittorio tra le parti, è altrettanto vero che la stessa Convenzione di New York è innanzitutto neutrale quanto al *quomodo* del procedimento di delibazione (cfr. art. III, prima parte, ai sensi del quale ciascuno Stato contraente riconoscerà i lodi esteri come vincolanti e li eseguirà « *in accordance with the rules of procedures of the territory* ») e che il suo art. VII, comma 1, fa espressamente salve le discipline più favorevoli vigenti negli Stati contraenti (« *The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon* »).

Riterrei, in conclusione, del tutto ammissibile che il lodo estero delibato acquisti efficacia esecutiva già dal momento della sola valutazione *inaudita altera parte* della sua regolarità formale nonché della compromettibilità della materia ai sensi della legge italiana e della non contrarietà all'ordine pubblico, e che l'accertamento dell'assenza di tutte le altre condizioni ostative, il cui rilievo è riservato all'iniziativa della parte contro la quale il lodo è invocato, sia differito alla fase successiva, meramente eventuale e a contraddittorio pieno, del giudizio di opposizione.